



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mediazione obbligatoria: ultime sentenze

Autore: Redazione | 20/05/2020



Scopri le ultime sentenze su: natura della mediazione; introduzione della mediazione obbligatoria; improcedibilità della domanda; mancato esperimento della mediazione nelle controversie; soluzione alternativa della controversia; esperimento del procedimento di mediazione; condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'onere di promuovere la mediazione obbligatoria

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sent. 7 luglio - 18 settembre 2020, n. 19596

Procedimento di mediazione

In tema di **opposizione a decreto ingiuntivo**, la parte onerata all'introduzione della mediazione obbligatoria è il convenuto in senso formale e cioè l'opponente. (Nel caso di specie, il giudice aveva disposto che su iniziativa dell'opponente si desse avvio al procedimento di mediazione, ciò che non era avvenuto dichiarando pertanto l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo).

Tribunale Monza sez. I, 23/01/2020, n.77

Natura obbligatoria della mediazione

Dalla natura obbligatoria della mediazione demandata ex art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010 discende - al pari della mediazione c.d. obbligatoria ex lege (art. 5, comma 1-bis) - la circostanza che, a seguito dell'invio del Giudice, l'esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale Palermo sez. II, 05/09/2019, n.3903

Tentativo di mediazione obbligatoria

È a carico dell'opponente e non dell'opposto (sebbene sia questi ad aver azionato la propria pretesa creditoria con il decreto ingiuntivo) l'onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il **giudizio di merito**, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Corte appello Ancona sez. I, 20/11/2019, n.1554

Mediazione obbligatoria: l'improcedibilità

In tema di mediazione obbligatoria l'improcedibilità deve essere sollevata dal Convenuto, da intendere secondo il codice di rito come colui che riceve la vocatio in ius da parte dell'Attore e quindi unico soggetto effettivamente legittimato alla formulazione dell'**eccezione d'improcedibilità**, ne segue la necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e posto nella condizione di partecipare al procedimento.

Tribunale Spoleto, 19/12/2019, n.961

L'onere di esperire il tentativo di mediazione

In tema di mediazione obbligatoria, la disposizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 deve essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della mediazione e che mira a rendere il ricorso al processo la "extrema ratio" di tutela, con la conseguenza che l'onere di esperire il **tentativo di mediazione** deve logicamente allocarsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione

alternativa della controversia, che riconduca il ricorso alla tutela giurisdizionale nella descritta logica di residualità.

Tribunale Ascoli Piceno, 12/11/2019, n.860

Mediazione obbligatoria: ratio e soggetto obbligato

In tema di mediazione, la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il processo la estrema ratio, cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l'onere di **esperire il tentativo di mediazione** deve essere posto in capo alla parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Corte appello L'Aquila, 09/10/2019, n.1634

Mancato esperimento della mediazione obbligatoria

L'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.

In mancanza della tempestiva **eccezione del convenuto**, se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda.

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, n.32797

Mediazione obbligatoria: la comparizione delle parti

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.

La natura della mediazione, infatti, di per sé, richiede che all'incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona. L'istituto, infatti, mira a **riattivare la comunicazione tra i litiganti** al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.

Tribunale Velletri sez. II, 12/12/2019, n.2302

Su chi grava l'onere della mediazione obbligatoria?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto e il debitore diventa l'opponente. Tuttavia, è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito ed è, dunque, sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria.

Tribunale Napoli sez. II, 19/07/2019, n.7358

Mediazione obbligatoria: cos'è necessaria per la sostituzione?

In tema di mediazione obbligatoria, la procura speciale non può reputarsi validamente rilasciata qualora recante sottoscrizione della delegante priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalle legge.

Tribunale Torino sez. III, 12/08/2019, n.3922

Partecipazione alla mediazione: è delegabile con procura speciale

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; tuttavia nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

Tribunale Paola, 09/07/2019, n.8473

Onere del preventivo esperimento del procedimento di mediazione

In tema di mediazione obbligatoria, la formulazione letterale dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 pone l'onere del preventivo esperimento del **procedimento di mediazione** a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di locazione.

Corte appello Bologna sez. II, 01/10/2019

Mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta sia la revoca del decreto opposto per improcedibilità della domanda monitoria, sia l'improcedibilità dell'opposizione.

Tribunale Torino, 22/07/2019, n.3670